

STUDIO LEGALE

AVV. ROBERTO ALLEGRI

AVV. NICOLÒ PESCETTO

Piazza Marconi 1/4 – 17100 SAVONA

Tel + 39.019.808413 Fax +39.019.817803

PEC: roberto.allegri@ordineavvocatisv.it

e.mail: roberto.allegri@studiolegaleallegri.it

e.mail: nicolo.pescetto@studiolegaleallegri.it, PEC:

nicolo.pescetto@ordineavvocatisv.it

TRIBUNALE DI SAVONA
Sezione Lavoro e Previdenza
RICORSO

Nell'interesse del

Prof. **ARDOINO ALESSANDRO** , nato a Finale Ligure (SV) il...11.06.1987, residente in Alassio (SV) Regione Orussa 3, (CF: RNDLSN87H11D600A), rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall' **all'Avv. Roberto Allegri**, LLGRRT65H01I480H, (PEC: roberto.allegri@ordineavvocatisv.it; E. MAIL: roberto.allegri@studiolegaleallegri.it) ed **Avv. Nicolò Pescetto** (PSCNCL74M19I480M) ed del Foro di Savona, con studio in Savona, Piazza Marconi 1-4 (PEC. nicolo.pescetto@ordineavvocatisv.it; nicolo.pescetto@studiolegaleallegri.it, fax 019.827803)

presso cui è eletto domicilio, *ricorrente*

Contro

Ministero dell' Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio III Ambito di Savona, Via Sormano n. 12 – Savona PEC: uspsv@postacert.istruzione.it, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, presso Avvocatura dello Stato, Viale Brigate Partigiane, 2 - GENOVA - C.A.P. 16129, PEC: ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it

Si ricorre contro il decreto n. 0001285 del 01.09.2021, con cui l'Ufficio Scolastico regionale, Ufficio III – Ambito di Savona pubblicava le graduatorie sulle varie classi di concorso (Doc. 2) ed in particolare le graduatorie GPS-Graduatorie di istituto, classi di concorso A048 - scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di 2 Grado, ed A049 - scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di 1 Grado, in riferimento alla posizione e/o punteggio attribuito al Prof. Ardoino Alessandro (come sopra rappresentato e difeso) ed ogni atto prodromico e/o conseguente, alla luce di quanto infra proposto.



PREMESSO

1. Con Domanda Presentata telematicamente, m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.2247511.06-08-2020. (Doc. 1) il Ricorrente Ardoino Alessandro, come sopra individuato e difeso, chiedeva l'inserimento nelle Graduatorie GPS, 2 f e Di Istituto, fascia di competenza, provincia di Savona per quanto attiene alle classi di concorso
 - A048: scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di 2 Grado
 - A049: scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di 1 Grado
2. Il Prof. Arduino nella compilazione della domanda visualizzava i titoli di servizio che il sistema aveva acquisito automaticamente a fronte dei precedenti servizi effettivamente resi in precedenza e provvedeva ad inviare la domanda.
3. Con decreto n. 0001285 del 01.09.2021, l'Ufficio Scolastico regionale, Ufficio III – Ambito di Savona pubblicava le graduatorie sulle varie classi di concorso (Doc. 2).
4. Il Prof. Alessandro Ardoino, si avvedeva subito che il punteggio allo stesso attribuito in graduatoria (Doc. 3.a e 3.b– http://www.istruzionesavona.it/graduatorie/Grad_istituto.html)¹ non includeva quanto spettante in riferimento ai titoli prestati essendo conteggiato in:
 - Punti 26 sulla classe A048
 - Punti 26 sulla classe A049
5. Contattava quindi immediatamente l'ufficio Scolastico – Ambito di Savona per chiedere come poter chiedere la rettifica del punteggio con mail del 2.09.2021 (Doc. 4).
6. Da una prima ipotesi, non sarebbero stati “confermati” **i servizi già indicati e già presenti nella apposita sezione/cartella della domanda in quanto ovviamente acquisiti automaticamente dal sistema a fronte delle attività di servizio effettivamente rese, dato questo nella disponibilità diretta dell'Amministrazione Scolastica**
7. In data 04.09.2021, tempestivamente e riacquisiti i dati dei servizi svolti e riconteggiati i punteggi da essi derivanti, in conformità di quanto di cui alla O.M. 60/2020 e tabelle allegate, il Prof. Ardoino trasmetteva - via E.mail e via Racc. A.R. - i moduli di reclamo sulle classi A048 (Doc. 6) ed A049 (Doc. 7) per conseguire il corretto

¹ Essendo il file allegato derivato da una trasformazione di file excel (formato non accettato dal PCT) in pdf, si consiglia l'apertura e l'utilizzo dello zoom per una corretta visualizzazione oppure la consultazione tramite il link indicato direttamente sul portale dell'Ufficio scolastico di Savona.



inserimento e conteggio degli ulteriori punti a lui spettanti in forza del servizio effettivamente prestato e nell'apposita sezione della domanda già inserito.

8. Al Prof. Ardoino risultano, sulla base del disposto dell'O.M. 60/2020 e tabella allegata A/4 (Doc. 9), pertanto spettanti:
 - 10 punti in più sulla classe A048 per un **totale di 36**
 - 17 punti in più sulla classe A049 per un **totale di 43**
9. Le istanze come sopra redatte e presentate non hanno sortito alcun esito da parte dell'Ufficio Scolastico, pur ritenendo il ricorrente illegittimo il rigetto del proprio reclamo dal momento che si sarebbe trattato di punteggio allo stesso spettante ed allo stesso riconosciuto direttamente dall'Amministrazione Scolastica.
10. Ciò nonostante, sia tramite contatti intervenuti con il sindacato SNAL di Savona che tramite le scuole presso cui Ardoino aveva già in precedenza con merito prestato attività (vedasi graduatoria A048) e servizio, veniva prospettata l'ipotesi di poter comunque essere chiamato a breve stante le necessità didattiche emerse in funzione dell'anno scolastico 2020-2021 anche a causa delle problematiche Covid-19.
11. Pertanto il Prof. Alessandro Ardoino, in totale buona fede, temporeggiava con fiducia nella promozione dell'iniziativa giudiziaria di cui al presente atto, confidando in una chiamata **che poi nell'intero corso dell'anno scolastico 2020-2021 non è divenuta concreta, lasciandolo senza lavoro e stipendio.**
12. Infatti nonostante le svariate convocazioni ricevute (Doc. 8) - sin da ottobre fino a maggio 2021 e lungo tutto il corso dell'anno scolastico 2020-2021 - a cui il Prof. Ardoino ha risposto confermando la propria disponibilità, le supplenze sono sempre state assegnate ad altri insegnanti con punteggio superiore al suo illegittimamente ridotto.

Il ricorrente si è quindi risoluto a chiedere ora tutela del proprio diritto a vedersi riconosciuto in graduatoria il punteggio a lui spettante e maturato a fronte dei servizi resi.

Ciò sopra anche in via cautelare ed anticipatoria essendosi presentate in oggi ragioni di urgenza e di sussistenza di irreparabile pregiudizio a suo carico, come meglio infra verrà diffusamente esposto.

Si redige quindi il presente atto al fine di sentir accogliere, sulla base degli argomenti, produzioni ed istanze proposte, le meglio sotto estese conclusioni sia in via cautelare che poi nella fase di merito.



Motivi

La competenza/giurisdizione del tribunale adito

In via preliminare e del tutto tuzioristica, si ribadisce la sussistenza della giurisdizione competenza del Tribunale adito, poichè:

Nella procedura in parola non viene ad attivarsi alcuna procedura selettiva, pertanto non si rinviene alcun procedimento di tipo selettivo ma esclusivamente la formazione di un elenco da cui discende il diritto degli istanti, in primo luogo, ad essere collocati nella giusta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti e, in secondo luogo, ad essere preferiti nella chiamata per la stipula di contratti a tempo determinato che l'istituzione scolastica necessitasse di sottoscrivere rispetto ai soggetti che risultino essere collocati in posizione successiva nella graduatoria.

Non rientra, pertanto, nella giurisdizione amministrativa la controversia in esame, dove l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto dell'atto di approvazione, colloca la fattispecie al di fuori della materia concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a valutare la pretesa che ha ad oggetto, in sostanza, la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l'eventuale assunzione.

L'illegittimità del punteggio attribuito al ricorrente

Per quanto attiene al merito centrale del presente giudizio, il caso che ci occupa è stato più volte trattato dalla giurisprudenza con orientamento consolidato a favore dei docenti che hanno presentato reclamo/ istanza di correzione delle nuove graduatorie GPS-Di Istituto e dei punteggi attribuiti erroneamente, di cui alla Ordinanza Ministeriale 60 del 10 luglio 2020 che è intervenuta per l'istituzione e la regolamentazione delle stesse.

Per esempio, il Tribunale del Lavoro di Foggia (peraltro esprimendosi anche in punto di sussistenza del periculum in mora e quindi accogliendo una domanda ex art. 700 – vedi infra) in un caso del tutto sovrapponibile in cui vi era stata una mancata indicazione dei servizi prestati, ha stabilito:

“A seguito della procedura di inserimento, in modalità telematica, dell'istanza di partecipazione alla cd GPS, Graduatoria Provinciale per le supplenze e Graduatorie di istituto è il sistema informatico ad attribuire i punteggi.

Si legge infatti all'art. 8 comma IV OM 60/2020 “Il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati è proposto dal sistema informatico”. Trattasi tuttavia solo di una proposta.

E' compito poi degli uffici scolastici provinciali “procedere alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni” (comma 5) ed in caso di difformità tra i



titoli dichiarati sotto forma di autocertificazione (v. art. 7, comma 10) ed i titoli “effettivamente posseduti”, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all’esclusione dalla graduatoria (art. 8, comma 6).

Tale attività di valutazione e di eventuale rideterminazione dei punteggi pare doverosa non soltanto per escludere titoli di servizio dichiarati non conformi al vero, ma anche per assegnare il giusto punteggio in base ai dati in possesso del MIUR (cfr. in senso favorevole ordinanza Tribunale di Massa nr 2363/2020 del 04/11/2020 RG n. 738/2020 giudice dott.ssa Erminia Agostini).

Nel caso di specie, dai dati in possesso del Miur ed in ragione delle precedenti graduatorie emerge che alla ricorrente erano già stati riconosciuti 134 punti anche in ragione dei servizi svolti presso le scuole paritarie, servizi che andavano valutati, dato pacifico, anche per le Graduatorie Provinciali per le supplenze di cui all’Ordinanza Ministeriale 60/2020 quali titoli di servizio secondo le Tabelle allegate C/1.

Prevedendo l’art. 8, comma 6, dell’OM 60/2020 la rettifica in base ai titoli effettivamente posseduti e poiché è espressamente previsto come il punteggio sia soltanto proposto dal sistema informatico, doveva allora ammettersi, in sede di reclamo e benchè la carenza della domanda amministrativa, la rettifica del punteggio attribuito alla ricorrente.

Tale rettifica su istanza dell’interessato e previo confronto con i dati in possesso del MIUR discende dal generale l’obbligo del c.d. **soccorso istruttorio**.

Infatti ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), della L. n. 241/1990 e dell’art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, la Pubblica Amministrazione deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete. Ciò non pare porsi in contrasto con il principio di parità tra i partecipanti, perché nel caso in esame la ricorrente ha proposto la domanda, con modalità telematica, nei termini e possiede i requisiti richiesti. Con l’esercizio del predetto soccorso non si va pertanto a supplire a gravi deficienze della domanda a danno degli altri partecipanti, ma si consente solo di adeguare la domanda agli elementi di fatto, incontestati e già a conoscenza della p.a.

Il soccorso istruttorio è nella fattispecie sicuramente esperibile, estendendosi alla sola carenza documentale relativa al possesso dei titoli e non agli elementi essenziali della domanda presentata nei termini e da un soggetto legittimato, pertanto non vi è alcun pregiudizio del canone generale della parità di trattamento tra i concorrenti venendo in considerazione esclusivamente una regolarizzazione formale documentale.

La affermazione di parte resistente secondo cui i titoli di servizio (certamente posseduti dalla ricorrente) non sarebbero stati riconosciuti perché non indicati nella domanda di partecipazione e dunque non valutati dal sistema informatico è frutto di eccessivo formalismo, in ragione della



immediata rilevabilità del possesso dei titoli di servizio di cui alle precedenti graduatorie e tenuto conto della immediata istanza di reclamo inoltrata dalla ricorrente, che ben avrebbe potuto essere oggetto di soccorso istruttorio.

In definitiva l'Amministrazione non ha svolto alcun controllo o verifica sulla documentazione presentata, come invece avrebbe dovuto, nemmeno a seguito della segnalazione fatta dalla ricorrente (si veda il tempestivo intervento mail del Prof. Ardoino, datato 02.09.2020 – Doc. 4), né ha attivato il meccanismo di soccorso istruttorio previsto dall'art. 6 della L. n. 241/1990, chiedendo alla candidata di rettificare le dichiarazioni erronee o incomplete rese per consentirle di riconoscere correttamente il punteggio attribuibile in ragione di quanto già riconosciuto con le precedenti graduatorie.

L'Amministrazione in virtù della richiamata disciplina di settore ha un preciso obbligo di verificare la correttezza delle domande di inserimento nelle graduatorie anche rettificando i punti assegnati con il sistema informativo e deve attivarsi per mezzo del soccorso istruttorio ex art. 6 della L. n. 241/1990, ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti già in possesso e già conosciuti.

Un tale obbligo di verifica e di controllo permane anche nei casi in cui la domanda di partecipazione sia presentata in modo informatizzato, poiché tale modalità di partecipazione è volta a semplificare ed accelerare la procedura, ma non fa venire meno il dovere dell'Amministrazione di svolgere un'attività istruttoria corretta e completa (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 09.02.2017, n. 144; T.A.R. Veneto, Sez. I, 21.12.2016, n. 1418).

Pertanto, la ricorrente in sede di reclamo ha espressamente chiesto il riconoscimento del punteggio, fornendo all'Amministrazione tutti gli elementi utili per poter procedere alle necessarie verifiche e rettifiche (allo steso modo di è attivato l'attuale ricorrente Ardoino).

E' pur vero che il Ministero dell'Istruzione con i chiarimenti forniti il 4.9.2020 ha segnalato l'opportunità, secondo le normali regole che disciplinano ogni procedimento amministrativo, di procedere in autotutela alla rettifica dei punteggi palesemente erronei e all'accoglimento dei reclami manifestamente fondati, "fermo restando che ai fini dell'inserimento in graduatoria si deve tenere conto esclusivamente di quanto effettivamente dichiarato dall'aspirante nell'istanza di partecipazione e oggetto delle rigorose verifiche previste".(cfr. chiarimenti del Ministero dell'Istruzione del 4.9.2020), tuttavia occorre ribadire che, secondo la giurisprudenza amministrativa, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 l'Amministrazione deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete salvo che le stesse costituiscano falsità, qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda (T.A.R. Veneto, n. 144/2017 cit.; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 13 gennaio 2016, n. 58).



Così come desumibile dai principi desumibili dalla decisione del Tribunale di Foggia, è dimostrato come sia meritevole di accoglimento la domanda di Alessandro Ardoino, dal momento che la domanda presentata dal ricorrente è stata valutata semplicemente incompleta non avendo la ricorrente indicato tutti i servizi valutabili ma già conosciuti dalla Pubblica amministrazione in quanto la stessa amministrazione pubblica li aveva trasferiti nell'apposita sezione della domanda telematica che e che non sono risultati (per malfunzionamento del sistema e/o per mera svista) selezionati/confermati e quindi pacificamente e tranquillamente suscettibili di rettifica. Per mero tuziorismo, si evidenzia che non avrebbe avuto alcun senso o ragione non selezionare i servizi resi.

Si consideri altresì che, il ricorrente si è attivato in maniera del tutto tempestiva mettendo in soli 3 giorni l'Ufficio Scolastico nella condizione di poter rettificare il proprio punteggio, circoscrivendo anche i possibili disguidi derivanti da una correzione successiva.

Sul punto si osserva come, il sistema e le domande per inserimento in GPS abbiano determinato una vera e propria marea di disfunzioni e di rigidità e storture che hanno cagionato situazioni altamente pregiudizievoli agli insegnanti che in tutta Italia hanno dovuto ricorrere in sede giudiziaria per ottenere dai Tribunali la rimozione di situazioni e storture illegittime e lesive del diritto al lavoro dei docenti.

Sul tema in questione si è anche direttamente e con grande attenzione e buon senso l'**Ufficio Scolastico di Siena** (con provvedimento del 28.09.2020, emesso all'esito della moltitudine di interventi promossi dai docenti) che ha esplicitato come nei casi analoghi a quello oggetto di causa, l'Amministrazione possa intervenire in rettifica sui presupposti dell'evocato principio del c.d. Soccorso Amministrativo, testualmente “ ispirato al principio di lealtà che trova il suo corrispondente nella così detta buona fede oggettiva di cui l'art. 1375 del codice civile. Naturalmente l'esito dell'istruttoria in quest'ultimo caso condurrà ad un atto di rettifica con validità ex nunc.”.

Analogamente è intervenuto anche il Tribunale di Frosinone, Giudice del Lavoro che ha ritenuto illegittima la condotta del Ministero che non ha svolto alcun controllo o verifica sulla documentazione presentata , come invece avrebbe dovuto, e ciò nemmeno a seguito della segnalazione fatta dalla ricorrente, né ha attivato il meccanismo di soccorso istruttorio di cui all'art. 6 comma 1 lettera b della Legge 241 del 1990, chiedendo alla candidata di rettificare le dichiarazioni erronee o incomplete rese, per consentirle di riconoscere correttamente il punteggio attribuibile in ragione di quanto già riconosciuto con le precedenti graduatorie.

In sostanza secondo quanto stabilito dal Giudice del Lavoro di Frosinone, l'Amministrazione in virtù della richiamata disciplina di settore, ha un preciso obbligo di verificare la correttezza delle domande di inserimento nelle graduatorie, anche rettificando i punteggi assegnati con il



sistema informatico, e deve attivarsi per mezzo del soccorso istruttorio ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti già in possesso e già conosciuti dall'Amministrazione stessa.

In questa pronuncia (Sentenza n.228/2021 pubbl. 16.03.2021), si parte dall'assunto che ex art. 8 dell'O.M. 60/2020, il sistema informatico elabora una proposta sulla base dei titoli indicati in domanda, poi sottoposta a verifica da parte degli uffici scolastici.

Tale attività di valutazione e di eventuale rideterminazione dei punteggi da parte della amministrazione appare doverosa non soltanto per escludere titoli di servizio dichiarati non conformi al vero, ma anche per assegnare il giusto punteggio in base ai dati in possesso del Miur (cfr. in senso favorevole Tribunale di Foggia, ordinanza 2.1.2021; Tribunale di Massa ordinanza del 04. I 1.2020).

Pare incontestabile/incontestato che il ricorrente abbia i titoli di servizio come indicato nelle due istanze di rettifica già sopra citate in narrativa (Docc. 6 e 7), servizi che peraltro erano già inserite e visibili all'interno del sistema di compilazione della domanda telematica.

Si evidenzia altresì che nella graduatoria riferita alla classe A048 (Doc. 3.a), addirittura nell'ultima colonna appare la segnatura "X" in corrispondenza del "servizio senza demerito", situazione totalmente incongruente ed incompatibile rispetto ad una posizione che viene (erroneamente) indicata con punteggio per servizi prestati "zero".

L'O.M. n. 60/2020 non ha previsto una procedura per la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale come in precedenza era sempre accaduto.

Sino alle graduatorie poi sostituite con le nuove GPS, era infatti possibile effettuare le integrazioni nei successivi 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie che si intendevano prima provvisorie e poi – all'esito di eventuali rettifiche - definitive.

Il Tribunale di Frosinone si esprime (in maniera del tutto analoga e di cui si riprendono e si sintetizzano alcuni passi) considerando "la condotta del MIUR illegittima e che il docente abbia il diritto alla valutazione dei titoli di servizio posseduti, conformemente alla Tab. A/4 allegata all'O.M. citata ed all'attribuzione del relativo punteggio nelle GPS e nelle Grad. Di Istituto per il biennio 2020-2022 nella relativa classe di concorso di spettanza; **ciò indipendentemente dalla circostanza che l'errore nell'inserimento dei titoli in sede di inoltro della domanda telematica sia addebitabile alla ricorrente al Miur ovvero al sistema informatico.**

A mente del già invocato art. 8, comma 6 dell'O.M. 60/2020, il punteggio basato sui titoli dichiarati è solo proposto dal sistema informatico e quindi può essere rettificato sulla base dei titoli effettivamente posseduti.

La rettifica del punteggio su istanza dell'interessato e previo confronto con i dati in possesso del Miur **discende dal generale obbligo del c.d. soccorso istruttorio** di cui all'art. 6 della L. 241/1990.



Ai sensi dell'art. 6, comma 1. lett. b), della l. n.241/1990 e dell'art. 71. comma 3. del d.P.R. n. 445/2000. la pubblica amministrazione deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze on-line o incomplete. Nella specie la ricorrente ha proposto la domanda con modalità telematica, nei termini previsti e possiede i requisiti richiesti. Con l'esercizio del predetto soccorso non si va a supplire a gravi deficienze della domanda in danno degli altri partecipanti ma si consente soltanto di adeguare la domanda agli elementi di fatto incontestati e già a conoscenza della Pubblica Amministrazione.

Il soccorso istruttorio è richiesto in relazione alla documentazione concernente i titoli di servizio pacificamente posseduti e non agli elementi essenziali della domanda presentata nei termini e da un soggetto legittimato.

E' illegittimo ritenere non riconosciuti i titoli in quanto non risultanti dalla domanda di inserimento in graduatoria e dunque non valutati dal sistema informatico.

Nella situazione oggetto di causa, i titoli appartenenti al ricorrente Prof. Ardoino sono ed erano nella immediata disponibilità dell'Amministrazione tanto più che erano evidenziati e pre-inseriti nella apposita sezione/cartella della domanda telematica stessa.

L'Amministrazione non ha svolto alcun controllo a seguito della largamente tempestiva segnalazione del ricorrente che avrebbe dovuto attivare il meccanismo del soccorso istruttorio di cui all'art. 6 , comma 1, lett. b della L. 241/1990.

In presenza di meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti e dai dati già in possesso dell'amministrazione scolastica (che , si rammenta, è la datrice di lavoro del ricorrente) si impone l'intervento del c.d. soccorso amministrativo; ciò anche in caso di procedura informatizzata che dovrebbe avere il compito di agevolare e semplificare le procedure di partecipazione senza però far venir meno l'obbligo per l'Amministrazione di svolgere un'attività istruttoria completa e corretta.

(vedi TAR Veneto, 9.2.2017, n. 144 e 21 .12.2016 , n. 1418, nonché TAR Lombardia 13.1.2016, n.58).

Il punteggio di cui si chiede il riconoscimento e la posizione in graduatoria.

In considerazione di quanto sopra espresso in diritto, per conto del ricorrente Prof. Ardoino Alessandro si evidenzia che il punteggio che allo stesso dovrà essere riconosciuto, quale suo diritto, è articolato sulle due classi di concorso ed in forza dei criteri espressi dalla O.M. n. 60/2020 e dalla tabella allegata A/4, lett. B e C, come segue.

- 10 punti in più sulla classe A048, da aggiungersi ai punti 26 già attribuiti, per un **totale di 36.**
- 17 punti in più sulla classe A049, da aggiungersi ai punti 26 già attribuiti per un **totale di 43**



Orbene, è ora necessario evidenziare – dall’agevole analisi delle rispettive graduatorie (Docc. 3.a e 3.b) come con un punteggio compreso tra 43 e 36 sulle due classi di concorso A048 ed A049, Alessandro Ardoino sarebbe salito tra la 31° ed la 34° posizione ed avrebbe sicuramente preso servizio nel corso dell’anno scolastico anche con supplenze di certa durata, potendo inoltre accumulare ulteriore punteggio in vista dell’aggiornamento previsto per l’anno 2022-2023 (art. 1, O.M. 60/2020).

Si rileva che da ottobre 2020, chi ricopriva posizioni analoghe a quella che avrebbe dovuto essere riconosciuta ad Ardoino ha ricevuto incarichi anche di durata sino a fine attività didattiche potendo quindi lavorare e percepire stipendio per quasi l’intera annata scolastica.

Senza l’attribuzione del corretto e qui richiesto punteggio, Ardoino Alessandro subirà l’ulteriore irreparabile pregiudizio di non prestare servizio anche per l’anno scolastico 2021-2022 e per tutto il periodo di blocco delle graduatorie ovvero fino al 2022-2023.

Alla riapertura delle stesse, il ricorrente andrà a subire il sorpasso da parte di chi abbia prestato servizio nel corso di questo triennio con ancora maggior ed irreparabile danno.

Il “Periculum in mora”

Nell’ambito del presente atto, si ritiene necessario dedicare un passo alle tempistiche in gioco in funzione della realistica tutela dei diritti del ricorrente come sopra argomentati e supportati.

Come detto, per l’anno scolastico 2020-2021, nonostante l’illegittima attribuzione di punteggio, il ricorrente ha in buona fede atteso che le chiamate pervenute si concretizzassero in incarichi di supplenza, **ma così non è stato.**

In vista dell’anno scolastico 2021-2022, sono da poco usciti i risultati del concorso straordinario indetto dal ministero per immissione in ruolo (a cui il ricorrente non poteva partecipare).

Dall’analisi strettamente numerica degli stessi, i posti di ruolo messi a concorso non verranno in alcuna maniera tutti assegnati e coperti dai “vincitori” che risultano – in oggi – in numero altamente inferiore rispetto ai ruoli messi a concorso.

In vista del prossimo anno scolastico su tutti gli ordini e su tutte le classi di concorso saranno quindi disponibili molte cattedre a tempo determinato di tipo “annuale” o comunque di certa durata; per coprire le stesse, l’Ufficio Scolastico e le Scuole si rivolgeranno all’operatività delle GPS e delle Graduatorie di istituto, in cui il ricorrente è inserito con l’illegittimo e penalizzante punteggio sopra individuato.

Terminati a breve gli esami di maturità, verificati gli organici all’esito di pensionamenti, trasferimenti e messe in ruolo dal concorso straordinario, inizieranno le chiamate dell’Ufficio scolastico e delle Scuole ai vari docenti con il più che concreto, anzi certo, rischio che il



ricorrente Ardoino Alessandro venga, ancora una volta escluso, dalla possibilità di prestare servizio e quindi conseguire un reddito ed accumulare il correlato punteggio.

In detto contesto, la scrivente difesa ritiene che vi possano essere tranquillamente gli estremi per un'iniziativa di tipo cautelare essendo sufficientemente dimostrati, in fatto ed in diritto, le ragioni per l'accoglimento delle domande e conclusioni svolte in favore del ricorrente Ardoino Alessandro.

Tuttavia, si procede con ricorso ordinario confidando che questo Ill.mo Giudice del Lavoro provveda con una tempistica celere anche in ragione della natura e caratteri della controversia per cui non è richiesta istruttoria ma resta essenzialmente documentale.

Ciò sopra, con riserva di poter procedere comunque con iniziative cautelari (o altre meglio viste) ove si evidenzino ulteriori ragioni di urgenza e di velocizzazione del giudizio.

Rilievi finali

In funzione dell'accoglimento delle sotto estese conclusioni, si ricapitola che:

1. La domanda di inserimento in graduatoria era stata tempestivamente compilata ed inoltrata;
2. A fronte di un errato punteggio, il ricorrente si è immediatamente tempestivamente attivato per chiedere una rettifica (il giorno dopo la pubblicazione delle graduatorie);
3. L'ufficio scolastico non ha mai dato seguito o riscontro a tali richieste, in violazione dei principi e degli obblighi sopra meglio illustrati e recepiti dalla giurisprudenza richiamata in punto di soccorso amministrativo; peraltro l'Ufficio scolastico con Decreto A.T. di Savona prot. n.1350 del 09.09.2020 ha proceduto a Ripubblicare il 09.09, le classi di concorso A049 (A011 - A022) mostrando di poter intervenire (http://www.istruzionesarona.it/graduatorie/Grad_istituto.html);
4. Nonostante l'illegittimo punteggio, il ricorrente confidava in una presa di servizio che mai è divenuta concreta proprio a cagione dell'erroneo punteggio attribuito;
5. In vista dell'anno scolastico 2021-2022, la situazione del ricorrente è divenuta ancor più pregiudizievole per le ragioni ed i fatti esposti con riferimento al "Periculum in mora"; Periculum e pregiudizio che in difetto dell'accoglimento delle domande diverrà irreparabile;
6. Il diritto del ricorrente ad essere inserito con il corretto punteggio sopra conteggiato merita di essere tutelato e la relativa domanda accolta, in tempi ristretti onde non amplificare gli effetti irreparabilmente pregiudizievoli ampiamente lamentati e descritti.



Tutto quanto dedotto e rilevato, rigettata ogni contraria istanza, nell'interesse di Alessandro Ardoino, si formulano le seguenti

CONCLUSIONI

voglia questo Ill.mo Giudice adito, in accoglimento delle tesi ed argomentazioni in fatto e diritto esposte, accertata la propria competenza e **previa fissazione di udienza come per legge, all'esito del giudizio,**

Accertare e/o dichiarare il diritto del ricorrente Ardoino Alessandro (come sopra rappresentato e difeso) all'inserimento nelle GPS, 2f- Graduatorie di istituto prov. di Savona (O.M. 60/2020), fascia di competenza, e nelle sedi indicate in domanda, con:

- 10 punti in più sulla classe A048, da aggiungersi ai punti 26 già attribuiti, per un **totale di 36** (o il diverso punteggio integrativo ritenuto di giustizia)
- 17 punti in più sulla classe A049, da aggiungersi ai punti 26 già attribuiti per un **totale di 43** (o il diverso punteggio integrativo ritenuto di giustizia),

con ogni consequenziale provvedimento e per l'effetto, in riferimento alla posizione del ricorrente nei termini sopra indicati, revocare, annullare, dichiarare nullo il decreto n. 0001285 del 01.09.2021, l'Ufficio Scolastico regionale, Ufficio III – Ambito di Savona e le allegate graduatorie classi di concorso A048 ed A049;

Condannare/Disporre e/o ordinare all'Amministrazione Scolastica l'inserimento del ricorrente Ardoino Alessandro – sopra meglio individuato – nelle Graduatorie GPS, 2f e di Istituto (O.M. 60/2020) fascia di competenza, della Provincia di Savona, nelle sedi indicate, nella

- classe A048 con Punti **36** (o il diverso punteggio integrativo ritenuto di giustizia),
- classe A049 con Punti **43** (o il diverso punteggio integrativo ritenuto di giustizia).

Il tutto con vittoria di spese legali e competenze di causa e relativi accessori ai sensi di legge, come questo Ill.mo Giudice vorrà liquidare ai sensi di legge.

9. Produzioni-Istanze istruttorie

Ai fini dell'accoglimento delle sopra estese conclusioni, si allegano i seguenti documenti:

1. Domanda di Inserimento in GPS- Graduatorie di Istituto, m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.2247511.06-08-2020.
2. Decreto di Pubblicazione Graduatorie GPS n. 0001285 del 01.09.2021
3. Graduatorie Classi di Concorso A048 (3.a) ed A049 (3.b)
4. E.Mail Ardoino- Ufficio Scolastico di Savona del 02.09.2021
5. E.mail Ardoino-Ufficio Scolastico di Savona del 04.09.2020, contenente i Reclami per non corretta attribuzione di punteggio sulle due classi di concorso



6. Reclamo sulle classi A048
7. Reclamo su classe A049
8. Tabella A/4, O.M. 60/2020

Con ogni riserva di legge.

Con la massima osservanza.

Ai fini delle spese di giustizia, si dichiara la presente causa di valore indeterminato comportante il versamento di Contributo Unificato per Euro 259,00.

Savona, 16.06.2021.

Avv. Nicolò Pescetto.

